

ACCESSO ESPERTI ESTERNI A TITOLO NON ONEROSO IN ORARIO CURRICOLARE (artt. 71-78 Regolamento generale di Istituto)

Art 1. FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

L'istituzione scolastica può accogliere in orario curricolare esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti al fine di:

- garantire l'arricchimento dell'offerta formativa,
- realizzare particolari progetti didattici,
- realizzare specifici programmi di ricerca, sperimentazione e aggiornamento.

Art 2. CONDIZIONI PRELIMINARI

1. Prima di ricorrere all'esperto esterno, è necessario accertare concretamente l'impossibilità di realizzare le attività programmate con personale in servizio interno alla scuola.

2. Le attività per le quali l'istituzione scolastica può ricorrere ad esperti esterni devono essere:

- coerenti con il PTOF;
- coerenti con le finalità dichiarate nel precedente articolo.

Art 3. CRITERI GENERALI

- Garantire la qualità della prestazione;
- Valutare più opzioni sulla base di competenze professionali acquisite e titoli valutabili;

Art 4. DOVERI E RESPONSABILITÀ DELL'ESPERTO

L'esperto accolto in classe assume nei confronti dell'istituzione scolastica l'impegno di predisporre il progetto specifico di intervento in base alle indicazioni ed esigenze dell'istituzione e di definire con la scuola il calendario delle attività e concordare eventuali variazioni.

L'esperto esterno può svolgere la propria attività in appoggio agli insegnanti durante l'attività didattica curricolare e, in tal caso, la responsabilità sugli alunni rimane a carico degli insegnanti.

L'esperto che a qualunque titolo acceda ai locali scolastici è tenuto a rispettare rigorosamente quanto prescritto nei documenti della scuola, e in particolare la normativa sulla sicurezza e la tutela della privacy propria, del personale scolastico e degli alunni.

Art 5. EVENTI O PERSONALITÀ PARTICOLARI

Per manifestazioni particolari, che prevedano l'intervento di personalità di riconosciuto alto profilo e notorietà e rilevanza nazionale o internazionale si procede a chiamata diretta a discrezione del Dirigente che successivamente richiederà al Consiglio di Istituto l'approvazione.

Art 6. MODIFICHE

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto e ha durata e validità illimitata; potrà comunque essere modificato e/o integrato dal Consiglio d'Istituto con apposita delibera, anche ratificando modifiche urgenti predisposte dal Dirigente Scolastico.